



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



ABUSO D'UFFICIO E LA "DOPPIA INGIUSTIZIA" PER CONFIGURARE IL REATO

La Cassazione afferma la necessità che nel reato di abuso d'ufficio sia rilevata la c.d. doppia ingiustizia, ovvero sia nella condotta che nel vantaggio.

di **Alessio Giaquinto**

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Venerdì 30 Gennaio 2015

L'art. 323 (1) del codice penale disciplina il reato di **abuso d'ufficio**, reato commissibile solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, qualifiche che la giurisprudenza da tempo ha attribuito anche agli amministratori o ai dipendenti di società ad intera partecipazione pubblica che svolgono un servizio pubblico (Cass. n. 45908 del 16/10/2013).

La Cassazione (2) ha recentemente precisato l'ambito di operatività del reato de quo, modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, rilevando che, perché possa essere ascritto, sia necessaria tanto **l'ingiustizia della condotta**, in quanto connotata da violazione di legge, quanto **l'ingiustizia dell'evento del vantaggio patrimoniale**, "in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia". Tale criterio viene definito della "**doppia ingiustizia**", necessaria secondo l'interpretazione giurisprudenziale ad ascrivere il reato di abuso d'ufficio.

Inoltre, l'ingiustizia del vantaggio, quale elemento necessario alla configurazione del reato, non può essere presunto dalla sola utilizzazione di un mezzo ingiusto per pervenirvi, ma deve essere accertato in concreto.

In questo modo, la prova dell'intenzionalità del dolo deve riguardare la volontà del pubblico ufficiale di procurarsi un vantaggio o causare un danno ingiusto, laddove l'esclusione psicologica dell'ingiustizia del vantaggio o del danno escludano il dolo e di conseguenza il reato.

(1) Art. 323 c.p.: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

(2) Cass. penale sez. IV, sent. 48036/2014, depositata il 20 novembre 2014. [Clicca qui per il download della sentenza.](#)

